

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VERONESI, PREMOLI e GERMANO'

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 1969

Trasformazione delle accademie di belle arti in istituti superiori di belle arti

ONOREVOLI SENATORI. — Il rinnovamento della scuola italiana non può non comprendere anche quello delle attuali accademie di belle arti elevandole al grado universitario così come si è già fatto per altri istituti (ad esempio gli istituti superiori di educazione fisica).

Il problema di trasformare le accademie di belle arti in istituzioni di istruzione superiore è sul tappeto da molti anni sia per la qualità degli insegnamenti che vi si impartiscono, sia per il confluire in esse di una rilevante massa di studenti in possesso del diploma di maturità artistica (che è titolo di studio finale di scuola secondaria di secondo grado), sia per l'esempio offerto da analoghe istituzioni scolastiche funzionanti in altri paesi che sono già tutte di rango universitario. A tale proposito giova anzi rilevare che non poche accademie di belle arti, come quelle di Roma, Firenze, Milano e Venezia accolgono numerosi studenti stranieri già in possesso di laurea conseguita in università o istituti superiori di belle arti.

Nè può essere sottovalutata la circostanza che attualmente illustri personalità del mondo artistico italiano insegnano presso accademie di belle arti conferendo ad esse quel

lustro e quel prestigio non riconosciuto sul piano legislativo e strutturale.

Il problema è ormai maturo per essere concretamente risolto sul piano legislativo in sede di riforma, che è in via di avanzata progettazione della scuola secondaria superiore e dell'università.

Noi ci auguriamo che la nostra iniziativa la quale ha incontrato largo consenso nel campo artistico ed in quello delle scuole di arte incontri anche il vostro consenso.

Il disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame prevede che le accademie di belle arti assumano la denominazione di istituti superiori di belle arti divenendo quindi istituti di grado universitario (articolo 1). Tali istituti saranno articolati in vari corsi, di durata non inferiore a quattro anni, istituiti dai propri organi di governo. Ciascun istituto avrà uno statuto che determinerà per ogni corso il numero minimo delle discipline che gli studenti dovranno seguire per il conseguimento del diploma di laurea di belle arti (articolo 2).

Per l'accesso agli istituti superiori di belle arti si è previsto il possesso del diploma di maturità artistica conseguito al termine degli studi nei licei artistici. In attesa del

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riordinamento della scuola secondaria di secondo grado sarà consentito l'accesso ai licenziati dagli istituti d'arte ed a quanti siano in possesso del titolo di maturità conseguito a conclusione degli studi svolti nel liceo classico, nel liceo scientifico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale, previo superamento di un esame di ammissione (articolo 3). Norme transitorie si sono previste per i professori di ruolo attualmente in servizio presso le accademie di belle arti, i quali avranno diritto a conservare la titolarità dello stesso o analogo insegnamento nella medesima sede dell'istituto superiore in cui l'accademia si è trasformata. Agli stu-

denti già iscritti alle accademie di belle arti sarà consentito di proseguire gli studi negli istituti superiori di belle arti fino al conseguimento della laurea alle condizioni che saranno previste dagli statuti degli istituti medesimi (articolo 4).

Gli articoli 5 e 6 del disegno di legge riguardano infine rispettivamente le tasse o soprattasse che saranno pagate dagli studenti degli istituti superiori di belle arti in misura non inferiore a quelle dovute dagli studenti delle facoltà di lettere o di magistero e la copertura finanziaria per l'onere derivante dall'applicazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le accademie di belle arti, di cui al regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, assumono la denominazione di istituti superiori di belle arti.

Gli istituti superiori di belle arti sono di grado universitario, hanno personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare.

In attesa della riforma universitaria gli istituti superiori di belle arti continuano ad essere disciplinati dalle norme del citato regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, se ed in quanto compatibili con le norme di cui alla presente legge.

Art. 2.

Gli istituti superiori di belle arti sono articolati in vari corsi istituiti dagli organi di governo degli istituti stessi. Ciascuno di tali corsi non può avere durata inferiore a quattro anni.

Ogni istituto superiore ha uno speciale statuto che, tra l'altro, determina per ciascun corso il numero minimo delle discipline che gli studenti debbono seguire per il conseguimento del titolo finale. Esso deve altresì contenere disposizioni transitorie regolanti l'ulteriore corso degli studi per gli iscritti alle accademie di belle arti in base alle norme precedentemente in vigore.

Agli studenti che abbiano frequentato i corsi e superato gli esami relativi alle discipline di cui al precedente comma viene rilasciato il diploma di laurea in belle arti con la indicazione della specialità del corso seguito.

Art. 3.

Accedono direttamente agli istituti superiori di belle arti coloro che sono in possesso del diploma di maturità artistica conseguito al termine degli studi nei licei artistici.

Sino a quando non sarà stato riformato l'ordinamento delle scuole secondarie di secondo grado possono altresì accedervi i licenziati dagli istituti d'arte e tutti coloro che siano in possesso del titolo di maturità conseguito a conclusione degli studi svolti nel liceo classico, nel liceo scientifico e nell'istituto magistrale a condizione che superino un esame di ammissione le cui modalità verranno stabilite dagli organi di governo degli stessi istituti superiori di belle arti.

Art. 4.

Nella prima applicazione della presente legge i docenti di ruolo delle cessate accademie di belle arti hanno diritto a conservare la titolarità dello stesso od analogo insegnamento nella medesima sede dell'istituto superiore di belle arti in cui si è trasformata l'accademia.

Gli studenti già iscritti alle accademie di belle arti hanno diritto a proseguire gli studi negli istituti superiori di belle arti fino al conseguimento della laurea alle condizioni previste dallo statuto di cui all'articolo 2.

Art. 5.

Gli studenti degli istituti di belle arti sono tenuti al pagamento di tasse e soprattasse di iscrizione, frequenza e diploma la cui misura, non inferiore a quelle dovute allo stesso titolo dagli studenti delle facoltà di lettere o di magistero, sarà determinata con successivo decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 6.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con l'aumento del gettito delle tasse di cui al precedente articolo e con i fondi iscritti nei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1969 e corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.